

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 84-13267

L.r. 28 ottobre 2009, n 26 ("Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale"). Provvedimento attuativo ex art. 7, comma 1.

A relazione dell'Assessore Ricca:

L'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 2009 n. 26 ("Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale") dà incarico alla Giunta Regionale di individuare i requisiti, le modalità di iscrizione ed il funzionamento dell'Elenco Regionale delle Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale.

In particolare, l'art. 3, comma 3, della l.r. cit. indica, come requisito necessario ai fini dell'iscrizione, l'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.

E' questo un requisito che presenta, nei suoi risvolti applicativi, una serie di problematiche la cui soluzione ha finito per condizionare l'intero impianto attuativo.

Attualmente, infatti, l'ente maggiormente rappresentativo a livello nazionale che svolge funzioni certificative in materia di commercio equo e solidale è l'AGICES (Assemblea generale italiana del Commercio Equo e Solidale), il cui regolamento interno prevede, peraltro, quale necessario corollario dell'accreditamento, l'adesione all'Associazione medesima del soggetto accreditando.

L'interpretazione letterale del disposto legislativo porterebbe, dunque, a iscrivere nell'Elenco regionale (salva la fattispecie marginale degli accreditati a livello internazionale dal World Fair Trade Organization) solamente i soci AGICES, con evidente discriminazione a danno di quei soggetti che, pur essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, non possono vantare l'accreditamento perché non intendono associarsi ad AGICES.

Non pare, invero, ammissibile che il postulato applicativo di una norma imponga (come di fatto imporrebbe l'art. 3, comma 3 cit.) ai soggetti interessati all'iscrizione in un qualsivoglia elenco regionale, l'obbligo di divenire socio di uno specifico organismo associativo.

Due erano, allora, le esigenze che occorreva prendere in considerazione nel cercare di dare corretta attuazione alla norma.

Da una parte, il consentire a chi possiede i requisiti previsti dall'art. 3, comma 2 l.r. cit., di iscriversi all'Elenco regionale, pur in mancanza del requisito formale rappresentato dall'accreditamento, con la conseguente necessità di trovare soluzioni che privilegino il dato sostanziale su quello formale.

Dall'altra, il rispetto della *ratio* sottesa al precetto dell'accreditamento, ravvisabile nella garanzia che il possesso dei requisiti sostanziali venga certificato da un soggetto particolarmente qualificato, con l'ovvia conseguenza di dover ricercare modalità di accertamento del possesso dei requisiti che presentino analoghe garanzie e dunque che risultino fungibili rispetto a quella tipizzata dalla norma.

La soluzione alla fine prescelta consiste nell'articolare l'Elenco Regionale in due Sezioni, la prima dedicata ai soggetti in possesso dell'accreditamento, la seconda ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2 cit., ma privi dell'accreditamento.

L'iscrizione a quest'ultima sezione viene subordinata all'acquisizione del parere favorevole di un organismo di nuova istituzione (la Consulta del Commercio Equo e Solidale), che raggruppa l'insieme delle associazioni costituenti, a livello regionale, il movimento del *Fair Trade* e dove l'apporto della volontà dei soggetti accreditati è determinante.

Alla Consulta viene, per l'appunto, demandato il compito di verificare in capo ai soggetti non accreditati il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Viene così configurato un procedimento di iscrizione all'Elenco assimilabile ad un meccanismo di accreditamento che sembra soddisfare pienamente la *ratio* della norma laddove preserva, in capo al

movimento un potere di cooptazione non dissimile da quello riconosciuto all'ente maggiormente rappresentativo" dall'art. 3, comma 3 cit..

Al fine tuttavia di non eludere il disposto letterale delle norme che espressamente circoscrivono l'accesso a taluni benefici finanziari (art. 5 lett. c) e d) l.r. cit.) ai soli soggetti iscritti nell'Elenco (e, dunque, secondo il paradigma normativo, ai soli soggetti accreditati dagli enti nazionali e internazionali maggiormente rappresentativi), tali contributi restano riservati alle sole Organizzazioni iscritte nella prima sezione dell'Elenco.

Per il resto, gli iscritti alle due sezioni godono di un trattamento paritario, in particolare per quel che concerne la partecipazione alla Consulta.

Appare peraltro evidente che questo difficile e problematico contemperamento di esigenze fra loro configgenti, se vale ad includere in un ambito di rilevanza istituzionale realtà storiche del movimento piemontese che altrimenti ne rimarrebbero fuori, non è tuttavia idoneo a configurare un assetto stabile del sistema.

Si dà, dunque, fin d'ora mandato agli uffici (che si identificano nella Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale – Settore Programmazione della rete distributiva dei carburanti - Tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) di richiedere formalmente ad AGICES se abbia intenzione di attivarsi al fine di predisporre procedure di accreditamento anche a favore di soggetti non soci e di convenire, in caso di risposta affermativa, una ipotesi di regolamentazione che disciplini questa funzione a livello regionale.

Per il periodo necessario a ricercare e stipulare l'accordo, ipotizzabile in ventiquattro mesi, troverà pertanto attuazione lo sdoppiamento dell'Elenco in due sezioni (che assume così carattere di disciplina transitoria); al suo scadere, la Giunta regionale valuterà le decisioni da adottare in base agli elementi che emergeranno a seguito dell'attuazione del presente provvedimento ed all'esito della negoziazione con AGICES.

Ha invece carattere stabile e permanente, in quanto scaturita dalla concorde volontà dell'esecutivo regionale e del movimento di dar vita ad un organismo rappresentativo dell'insieme delle istanze che lo innervano, la previsione della Consulta del commercio equo e solidale.

L'istituzione di questo organismo appare essenziale al fine di favorire un dialogo costante fra le parti (Amministrazione regionale e movimento) consentendo, in particolare, al mondo del Fair Trade di esprimere un punto di vista unitario sull'insieme degli interventi che, di anno in anno, l'esecutivo metterà in campo ai sensi dell'art. 5 cit..

Nel documento allegato al presente provvedimento vengono, così, disciplinati la costituzione ed il funzionamento sia dell'Elenco Regionale che della Consulta del Commercio Equo e solidale.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale,

vista la L.R. 20 ottobre 2009, n. 26 ed in particolare gli artt. 3 e 7,

visti gli artt. 16 e 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23,

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di individuare, in attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2009 n. 26, i requisiti, le modalità di iscrizione e di funzionamento dell'Elenco regionale delle Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale, secondo quanto previsto nella Sezione I del documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di prevedere la costituzione e di disciplinare il funzionamento della Consulta del Commercio Equo e Solidale secondo le modalità indicate nella Sezione II del medesimo documento;
- di attribuire alla disciplina così individuata una validità temporale differenziata secondo la scansione indicata nella Sezione III;
- di individuare quale struttura regionale competente agli adempimenti attuativi, la Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale – Settore Programmazione della rete distributiva dei carburanti – Tutela e difesa dei consumatori e degli utenti;

- di dare mandato alla struttura regionale così individuata, di richiedere formalmente ad AGICES la disponibilità ad assumere l'incarico di ente certificatore a livello regionale delle Organizzazioni del Commercio equo e solidale e di definire un'ipotesi di assetto negoziale che ne disciplini l'esercizio e che possa costituire oggetto di un successivo e distinto provvedimento giuntale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato